



# CONFRONTI “DI” SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA

UNI 795

DOTT. ING. DANILÒ G.M. DE FILIPPO



## LA STIMA DEI COSTI/ONERI DELLA SICUREZZA

### D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - CODICE DEGLI APPALTI Art. 131. Piani di sicurezza, (ex- art. 31, L. n. 109/1994)

I. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, **approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal D.P.R. 3.7.2003, n. 222**, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

## LA STIMA DEI COSTI/ONERI DELLA SICUREZZA

**D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - CODICE DEGLI APPALTI Art. 131. Piani di sicurezza, (ex- art. 31, L. n. 109/1994)**

**3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del *D.Lgs. 14.8.1996, n. 494*, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lett. *b)* del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lett. *e)* del comma 2 **formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. (...)****

## LAVORI PUBBLICI E PRIVATI

### d.lgs. n.81/2008 (già dd.lgs. nn.494 e 222)

- I costi per la sicurezza sono definiti esclusivamente per i lavori che prevedono la redazione del PSC (cantiere con coordinatore)

### d.lgs. n.163/2006

- Gli oneri (costi) per la sicurezza sono definiti per tutti gli appalti di lavori pubblici e quindi anche per quei lavori senza PSC e per i lavori che non rientrano del campo di applicazione del D.Lgs 81/2008

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

ALLEGATO XV D. LGS. 81/2008

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

degli apprestamenti previsti nel PSC;

delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi...;

dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

## I COSTI “GENERALI”

Non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all'interno del PSC, i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo dell' ex-d.lgs. n.626/94 e s.m.i. delle singole imprese esecutrici

- (ad esempio i DPI, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.),

salvo il caso in cui il PSC, non preveda a tal proposito ulteriori misure rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente.

- (ad esempio DPI “speciali” o “imprevisti”, spese di “immobilizzo” del personale, ecc.),

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Il d.lgs. n.81/2008 stabilisce che il costo della sicurezza debba essere calcolato in maniera **analitica** e debba riferirsi a **singole voci**, con espressione *a corpo* o *a misura* e con l'importante precisazione che l'eventuale importo *a corpo* possa essere utilizzato solo se deriva da un'attenta analisi dei prezzi, la quale deve comunque essere obbligatoriamente allegata.

La norma stabilisce, ancora, che il costo della sicurezza non può essere calcolato a percentuale, né in riferimento alla globalità dell'opera né riferendolo a macro-fasi di lavoro.

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima dovrà essere basata su elenchi prezzi standard o specializzati, o ancora, riferita a prezziari e listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

- Elenco prezzi specializzato (listini): tra 10 a 12 €/mq
- Prezziario locale ufficiale: 8,5 €/mq

*Cosa scegliere?*

L'attuale giurisprudenza di merito ha dato ragione alle imprese ricorrenti che hanno richiesto l'applicabilità dei listini dei fornitori/costruttori

- Ciò potrebbe però ingenerare problemi “di cartello”



## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, si dovrà fare riferimento ad **analisi dei costi** complete e desunte da “**indagini di mercato**”. In questo ultimo caso dovranno essere individuati i costi di fornitura e/o nolo dei materiali, i costi di manodopera, i costi di trasporto e gli eventuali oneri dovuti, come nel caso dei ponteggi, ad operazioni di montaggio, posa in opera e smontaggio.

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

## PUNTO 4.1.1 LETTERA A) APPRESTAMENTI

**Nell'Allegato XV vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; nello specifico, poi, nell'Allegato XV.1 vengono descritti i principali apprestamenti, di seguito elencati:**

**Ponteggi; Trabattelli;**

**Ponti su Cavalletti; Impalcati;**

**Parapetti; Andatoie;**

**Passerelle; Armature delle pareti degli scavi;**

**Gabinetti; Locali per lavarsi;**

**Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori;**

**Camere di medicazione; Infermerie;**

**Recinzioni di cantiere.**

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

## PUNTO 4.1.1 LETTERA A) APPRESTAMENTI

Oltre a quanto riportato nell'Allegato XV.1, in quanto elenco non esaustivo, si segnala di valutare quali possibili ulteriori voci:

Ponte a sbalzo;

Puntellamenti

Delimitazione aree;

Castello di tiro;

Castello di carico;

Lavabi specifici in presenza di rischi particolari.

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

## PUNTO 4.1.1 LETTERA B) MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

**Nell'Allegato XV sono definite le misure preventive e protettive come:**

**gli apprestamenti (lettera a!),**

**le attrezzature,**

**le infrastrutture,**

**i mezzi e servizi di protezione collettiva**

**atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori dal rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.**

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

## PUNTO 4.1.1 LETTERA B) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**sono definiti come dispositivi di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.**

***I dispositivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il Coordinatore in fase di progettazione li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti.***

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

### PUNTO 4.1.1 LETTERA C) GLI IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

**Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (impianti antincendio, impianti evacuazione fumi) devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori.**

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

## PUNTO 4.1.1 LETTERA D) MEZZI ED I SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

I mezzi ed i servizi di protezione collettiva sono quelli previsti nell'Allegato XV.I, comma 4:

Segnaletica di sicurezza

Avvisatori acustici

Attrezzature per il primo soccorso

Illuminazione di emergenza

Mezzi estinguenti

Servizi di gestione delle emergenze

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

## PUNTO 4.1.1 LETTERA E) PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC

Sono definite come procedure le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; le procedure standard, cioè generali, per l'esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da considerarsi come costo della sicurezza.

Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal PSC, per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione

Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti.



## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

### PUNTO 4.1.1 LETTERA F) INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE

Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo, e non lo sfasamento spaziale di per sé.

- Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico capitolo proprio degli apprestamenti.

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

### PUNTO 4.1.1 LETTERA G) MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, ..

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il PSC, prevede d'uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva.

- In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l'uso comune.



# UNA METODOLOGIA DI STIMA

LA TIPOLOGIA DI “COSTO”



---

Oneri  
indiretti



Oneri  
diretti



Costi  
della  
sicurezza

# METODOLOGIA DI STIMA DEGLI ONERI INDIRETTI (SPECIFICI DA PSC)

Scomposizione  
in 4 categorie:

Apprestamenti “a perdere”

Apprestamenti ammortizzabili

Apprestamenti a nolo

Mano d'opera

## APPRESTAMENTI A PERDERE – A.P.

*Gli apprestamenti di sicurezza, i costi speciali, i mezzi d'opera, i Dispositivi di Protezione Collettiva o Individuale, che non possono essere ammortizzati, in quanto non sono riutilizzabili in altri cantieri perché realizzati/richiesti specificamente per quell'opera*

$$\mathbf{A.P. = e \times I}$$

e \_ costo unitario opere compiute da prezziari o listini ufficiali; I \_ quantità espressa nell'unità di misura.

descrizione	u.m.	e	I	totale
Facciale filtrante idoneo in presenza di fibre d'amianto (Filtro P3)	pz	€ 1,50	10	€ 15,00

## APPRESTAMENTI AMMORTIZZABILI – A.A.

*Apprestamenti di sicurezza, mezzi d'opera, opere provvisoriale, impianti, Dispositivi di Protezione Collettiva o Individuale che possano definirsi ammortizzabili in quanto beni strumentali durevoli nell'esercizio dell'impresa e, quindi, possono essere riutilizzati in altri cantieri*

Trattandosi di beni durevoli i relativi costi vanno computati tenendo conto dell'ammortamento degli stessi

Alcuni prezzari forniscono anche per gli apprestamenti ammortizzabili il costo di utilizzo relativo ad una unità di tempo "standard" (un mese) comprensivo delle voci indicate dall'allegato XV, ovvero:

***“la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento”.***

Se si utilizzano tali listini il calcolo degli **apprezzamenti ammortizzabili** risulta assimilabile a quello spiegato per gli apprestamenti a perdere.

$$\mathbf{A.A. = e * I}$$

## APPRESTAMENTI AMMORTIZZABILI – A.A.

*Se il listino non prevede il costo di utilizzo relativo ad una unità di tempo “standard”, viene indicata l’incidenza percentuale della mano d’opera, dei noli e dei materiali.*

descrizione	u.m.	costo	%mdo	%noli	%mat
Recinzione realizzata in rete metallica.....	mq	€ 13,50	96		4

$$\mathbf{A.A. = (e * g * l) + (e * f / h) * i * l}$$

**e**\_ costo unitario opere compiute, preso da prezziari o listini ufficiali;

**g**\_ incidenza della mano d’opera sul costo unitario;

**l**\_ quantità espressa nell’unità di misura;

**f**\_ incidenza dei mezzi d’opera o dei materiali sul costo unitario;

**h**\_ ammortamento dell’apprestamento espresso in mesi, secondo quanto indicato nel DM 31/12/1988, modificato dal DM 28/3/1996.

Indicano quale quota percentuale annua può essere portata in ammortamento;

**i**\_ mesi di utilizzo dell’apprestamento



## APPRESTAMENTI AMMORTIZZABILI – A.A.

**DM 31 DICEMBRE 1988, MODIFICATO DAL DM 28 MARZO 1996**

### Quota percentuale annua che può essere portata in ammortamento

INDUSTRIE EDILIZIE SPECIE I/a - Imprese di costruzioni edilizie, di lavori di terra e di opere stradali, portuali e specializzate	
Fabbricati destinati all'industria .....	3%
Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) .....	12,5%
Impianti generici (elementi per tettoie e baracche, serbatoi e vasche, condutture, recinzioni, ponteggi in metallo - trasformatori - officina di manutenzione - impianti di trasporto interno, sollevamento, carico e scarico - impianti galleggianti e cassoni per costruzioni marittime) .....	10%
Macchinari operatori ed impianti specifici (macchinario per le costruzioni edili, di gallerie, pozzi, argini - compressori stradali ed altro macchinario per costruzione di strade) .....	15%
Casseformi metalliche e palancole metalliche .....	25%
Attrezzatura varia e minuta compresa i ponteggi in legno .....	40%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio .....	12%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici .....	20%
Escavatori e pale meccaniche .....	20%
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) .....	20%
Autovetture, motoveicoli e simili .....	25%

## APPRESTAMENTI AMMORTIZZABILI – A.A.

$$\text{A.A.} = (e * g * l) + (e * f / h) * i * l$$

descrizione	u.m.	Costo/u	Incidenza materiali	Incidenza manodopera	Ammortamento in mesi	Mesi di utilizzo	quantità	totale
Recinzione realizzata in rete metallica.....	mq	€ 18,94	0,04	0,96	36	3	200	3649,11

## APPRESTAMENTI A NOLO – A.N.

*gli apprestamenti di sicurezza, i costi speciali, i mezzi d'opera, i Dispositivi di Protezione Collettiva o Individuale per i quali si prevede il noleggio*

$$A.N.=e * i * l$$

e \_ costo unitario opere compiute da listini ufficiali;

i \_ mesi di utilizzo dell'apprestamento;

l \_ quantità espressa nell'unità di misura.

descrizione	u.m.	e	i	l	totale
Prefabbricato monoblocco con pannelli grecati di tamponatura strutturale.....	pz	€ 51,69	6	2	€ 620,28

# MANODOPERA– MDO

*rappresenta, quando ricorre, la stima dei costi di mano d'opera utilizzata esclusivamente a scopi di sicurezza e non ai fini produttivi*  
(es. addetto a terra per controllo uscita automezzi dall'area di cantiere)

$$\mathbf{MDO = e * l * m}$$

**e** \_ costo unitario opere compiute da prezziari o listini ufficiali;

**l** \_ quantità espressa nell'unità di misura;

**m** \_ unità impiegate

descrizione	u.m.	e	l	m	totale
Operaio comune edile per assistenza ingresso/uscita mezzi	h	€ 27,37	60	1	€ 1.642,20

## QUADRO RIEPILOGATIVO ONERI INDIRETTI

descrizione	totale
<b>A.P.</b>	€ 3.140,00
<b>A.A.</b>	€ 7.200,00
<b>A.N.</b>	€ 1.350,00
<b>MDO</b>	€ 1.642,20
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.332,20</b>

## I COSTI DIRETTI

***La determinazione della Autorità di Vigilanza LLPP n° 2 del 2001 afferma che per determinare i costi per la sicurezza occorre determinare la parte degli oneri direttamente ricavabili dalle relative quantità previste in progetto ovvero nelle voci relative ai lavori (ONERI DIRETTI o Inclusi ) a cui sommare gli ONERI INDIRETTI***

**Gli oneri diretti** sono quelli considerati **direttamente** nella stima dei lavori ( in quanto i prezzi base (per opere compiute) già contengono quota parte delle opere di prevenzione e protezione, essendo queste strumentali all'esecuzione dei lavori.

# I COSTI DIRETTI

	opere	Costo totale	Costo opere	Oneri diretti sicurezza
	Opere stradali	€ 484.840,38	€ 478.103,42	€ 6.736,96
	Spostamenti semaforici	€ 7.554,52	€ 7.529,92	€ 24,60
	Segnaletica stradale	€ 27.962,96	€ 27.678,54	€ 284,42
	Smaltimento acque meteoriche	€ 80.870,54	€ 78.526,01	€ 2.344,53
	Illuminazione e Videosorveglianza	€ 60.290,31	€ 59.211,42	€ 1.078,90
A	IMPORTO DELLE OPERE			<b>€ 661.518,71</b>
B	ONERI DIRETTI			€ 10.469,41

# I COSTI DIRETTI

	opere	Costo totale	Costo opere	Oneri diretti sicurezza
A	IMPORTO DELLE OPERE			€ 661.518,71
B	ONERI DIRETTI			€ 10.469,41
C	ONERI INDIRETTI (DA PSC)			<b>€ 16.436,19</b>
D	IMPORTO TOTALE DI CUI:	(A+C)		<b>€ 677.954,90</b>
E	<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	(B+C)		<b>€ 26.905,60</b>
	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	(D-E)		<b>€ 651.049,30</b>





# LA PROBLEMATICI UNI EN 795:2012

LAVORI IN QUOTA SU COPERTURE



# LA UNI EN 795 E I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Protezione contro le cadute dall'alto Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove

La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

*Tutti i dispositivi di ancoraggio per il collegamento dei dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto sono dei DPI*


# LA UNI EN 795:2012 - PROBLEMATICHE

## Dispositivi di ancoraggio che devono essere utilizzati da una sola persona alla volta

- mette in crisi in special modo l'uso dei dispositivi di ancoraggio di tipo C e D in quanto questi vengono utilizzati normalmente da più di una persona contemporaneamente
- Si hanno:
  - difficoltà operative durante le attività
  - difficoltà operative in emergenza



**tipo C, dispositivo di ancoraggio (temporaneo e rimovibile) che impiega una linea flessibile di ancoraggio che devia dall'orizzontale non più di 15°,  
tipo D, dispositivo di ancoraggio che impiega una linea rigida di ancoraggio che devia dall'orizzontale non più di 15°,**



# LA UNI EN 795:2012 - PROBLEMATICHE

I dispositivi di ancoraggio hanno la caratteristica della rimovibilità

- Si introduce un pericoloso e ingannevole concetto basando il significato di rimovibile (removable) per smontabile (demountable), anche se il dispositivo di ancoraggio è in ogni caso progettato per essere lasciato permanentemente sulla struttura


# LA UNI EN 795:2012 - PROBLEMATICHE

La norma in questione considera tali dispositivi (tipo A, B, C, D, E) tutti DPI

- Questo implica che il responsabile della manutenzione dei dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione è il datore di lavoro. Invece, nel caso di installazione permanente, questi dispositivi fanno parte dell'opera e, la manutenzione è a carico del responsabile della struttura sulla quale sono installati.


Esclude l'utilizzo di morsetti ad U come parti terminali del dispositivo d'ancoraggio

- Lascia fuori buona parte delle attuali applicazioni che sono anche frutto di una consolidata esperienza progettuale



## LA UNI EN 795:2012 - PROBLEMATICHE

Si ritiene che buona parte dei dispositivi di ancoraggio attualmente in uso vengano esclusi dalla EN 795:2012, in quanto sono installati permanentemente sulle coperture e vengono, ad esempio, o saldati o inseriti nel calcestruzzo o coperti da isolante, per cui per rimuoverli è necessario intervenire con distruzione della saldatura o del cls, ecc.



# LA UNI EN 795, LA GUIDA INAIL 2014 E LA UNI 11578

“La sicurezza nei lavori sulle coperture”

Atti dei seminari

- Suggestisce di superare il concetto di rimovibilità e/o smontabilità, rivolgendosi alla caratteristica di permanenza o non permanenza

UNI 11578

Aprile 2015

- Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente

# LA UNI EN 795 E I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

I dispositivi di ancoraggio, da utilizzarsi per il collegamento dei sistemi per la protezione contro le cadute, vengono installati permanentemente o non permanentemente nelle opere di costruzione

la *permanenza* sulla copertura permette di classificare un dispositivo di ancoraggio come *Prodotto da costruzione*

la *non permanenza* sulla copertura permette di classificare un dispositivo di ancoraggio come *Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)*.



# LA UNI EN 795 E I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

**Prodotto da costruzione:** qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse

**DPI:** qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza

# CONCLUSIONI

L'inquadramento dei dispositivi di ancoraggio nella Direttiva DPI o nel Regolamento CPR è l'atto che permette di disporre degli strumenti legislativi per la relativa marcatura CE, ma anche di strumenti idonei ad individuare il responsabile della manutenzione degli stessi, che può essere il datore di lavoro nel caso di DPI e del responsabile della struttura nel caso di incorporazione permanente nella stessa.

La norma UNI 11758 "Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova" permette di disporre per il mercato italiano di un strumento di "armonizzazione" dello stesso in relazione al suddetto prodotto e probabilmente di facilitare poi la strada per l'utilizzo del Regolamento CPR, in quanto la suddetta norma contiene elementi condivisi con la EN 795:2012 e il CEN/TS 16415:2013 che sono specificazioni CEN.